



REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

26416/14

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 13/05/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI  
Dott. PAOLO OLDI  
Dott. SILVANA DE BERARDINIS  
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO  
Dott. ANTONIO SETTEMBRE

- Presidente - SENTENZA  
N. 1454/2014  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 52276/2013  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~REDACTED~~

avverso la sentenza n. 1276/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del  
07/05/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 16/7/2013, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, ha condannato [REDACTED] per furto continuato di due motorini e possesso di oggetti atti ad offendere.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. [REDACTED], per violazione della legge processuale e costituzionale (art. 143 cod. proc. pen. e 111 della Cost.). Lamenta che non siano stati tradotti nella lingua dell'imputato (il rumeno) la sentenza di primo grado, il decreto di citazione in appello, la sentenza d'appello e l'estratto contumaciale della sentenza d'appello.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

In tema di traduzione degli atti processuali nella lingua dell'imputato, l'art. 143 cod. proc. pen., nel testo previgente all'entrata in vigore del D.lgs n. 32 del 4 marzo 2014, in vigore all'epoca di svolgimento dei giudizi di primo e secondo grado, è stato interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, conformemente alla lettera della norma, nel senso che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete per comprendere gli atti in cui si sostanzia l'accusa (quindi, fondamentalmente, il decreto di citazione a giudizio: Cort. Cost., n. 10 del 19/1/1993) e quelli a cui partecipi direttamente. Di conseguenza è stato escluso l'obbligo della traduzione per quegli atti che, essendo preordinati a dare impulso alla fase successiva, solo eventuale, sono rimessi all'iniziativa ed alla valutazione della parte interessata. Alla stregua di tali principi è stato quindi ritenuto che né le sentenze, né gli estratti contumaciali della stessa, sono compresi tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato all'oglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (Sez. 2, 17/12/2010, dep. 22/03/2011; Sez. 3, 18/03/2011 dep. 07/07/2011 Rv. 250636).

In questo sistema ha fatto irruzione il D.lgs 32/2014, emanato in attuazione della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento

delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali), che ha previsto, per l'imputato che non conosca la lingua italiana, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze a cui partecipa, nonché il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. La stessa norma ha stabilito poi esplicitamente che debba provvedersi, indipendentemente dalla richiesta dell'imputato, alla traduzione scritta della "informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna", nonché, su richiesta dell'interessato, di altri atti ritenuti dal giudice essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico. Tale norma, in vigore dal 2 aprile 2014, non è applicabile, per il principio di irretroattività delle norme processuali, agli atti e alle attività poste in essere prima della sua entrata in vigore, sicché non integra una violazione di legge la mancata traduzione degli atti cui si fa riferimento nel ricorso.

E' ben vero che la giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore del D.lgs 32/2014, si era interrogata sulla portata dell'art. 143 cod. proc. pen. alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale e dagli organismi della Comunità Europea ed aveva operato, nella misura consentita dall'interpretazione evolutiva e adeguatrice della norma, una estensione dell'obbligo di traduzione degli atti processuali, ricomprendendovi anche le sentenze e gli estratti contumaciali, e ricollegando alla inosservanza di un tale obbligo una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata ove non fosse stata fatta valere nei termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., ovvero iaddove l'imputato avesse, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (Sez. 3, n. 181 del 15/11/2007, Rv. 238605). Più recentemente è intervenuta, poi, la sentenza n. 5486 del 17/12/2012, la quale, persistendo nello sforzo di adeguamento sopra evidenziato, ha stabilito che, "ferma restando l'insussistenza di un obbligo di traduzione della sentenza in via preventiva, a detta traduzione deve farsi obbligatoriamente luogo in presenza di espressa richiesta dell'imputato allogliotta".

Anche aderendo a questo indirizzo più garantista, non risulta, però, nel caso di specie, che l'imputato abbia chiesto la traduzione nella sua lingua degli atti processuali di cui oggi si duole (la circostanza non è stata nemmeno allegata dal

difensore), per cui non può dolersi, in sede di legittimità, della mancata attuazione di un adempimento a cui ha mostrato di non aver interesse.


Il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/5/2014

Il Consigliere Estensore  
(Antonio Settembre)



Il Presidente  
(Alfredo Lombardi)

